

DIPARTIMENTO ENERGIA

DIREZIONE GENERALE PROGRAMMI E INCENTIVI FINANZIARI (PIF)

Decreto di approvazione delle graduatorie risultanti dalla selezione di cui all'Avviso pubblico per l'iscrizione ai Registri previsti dal DM 22 dicembre 2023, n. 436, nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e Transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento 1.1 "Sviluppo agrovoltaiico" del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, pubblicato con Decreto del Direttore del Dipartimento Energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 251 del 31 maggio 2024

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che stabilisce gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'allegato riveduto alla predetta decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione positiva del piano nazionale di ripresa e resilienza presentato dall'Italia e sue successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'Investimento 1.1 *Sviluppo agro-voltaiico*, incluso nella Componente 2 *Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile* della Missione 2 *Rivoluzione verde e Transizione ecologica* (nel seguito anche *M2C2 I 1.1* ovvero *Investimento 1.1*), finalizzato a sostenere la costruzione di sistemi agro-voltaiici e l'installazione di strumenti di misurazione per monitorare l'attività agricola a questi sottostante, al fine di valutare il microclima, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, la resilienza ai cambiamenti climatici e la produttività agricola per i diversi tipi di colture;

CONSIDERATI i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti per l'Investimento 1.1 dal medesimo allegato alla citata decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni ed in particolare:

- il traguardo M2C2-44, da raggiungere entro il 31 dicembre 2024: *“Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'installazione di pannelli solari fotovoltaici e strumenti di misurazione in sistemi agro-voltaiici. Ci si attende che la potenza installata dei sistemi agro-voltaiici di natura sperimentale incoraggi lo sviluppo di soluzioni innovative per impianti a terra in cui possono coesistere molteplici usi del suolo, generando benefici concorrenti. L'entrata in funzione degli impianti è registrata nel sistema nazionale GAUDÌ (anagrafe degli impianti), che dà prova conclusiva del conseguimento degli obiettivi?”*;
- l'obiettivo M2C2-45 da raggiungere entro il 30 giugno 2026: *“Installazione di pannelli solari fotovoltaici in sistemi agro-voltaiici di capacità pari ad almeno 900 MW”*;

VISTI gli *Operational Arrangements*, sottoscritti dalla Commissione europea e dall'Italia in data 22 dicembre 2021, i quali prevedono per ciascun traguardo e obiettivo definito nel piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia specifici meccanismi di verifica;

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do No Significant Harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo»*” come modificata dalla comunicazione della Commissione UE C/2023/111;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2023/2485 del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTA la comunicazione della Commissione C/2023/267 sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE che fissa i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTO i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

VISTO l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;

VISTE le Linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);

VISTA la Nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, “Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate”;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge n. 178 del 2020, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*» e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per il sopra richiamato Investimento 1.1, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di 270 milioni di euro;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del richiamato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e successive modifiche e integrazioni recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, ed in particolare l'articolo 10, comma 3 secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante “Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia”, unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 “*costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*”;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTE le circolari adottate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso dal Ministero dell'economia e delle finanze indirizzate alle Amministrazioni centrali titolari di interventi e ai Soggetti attuatori recanti chiarimenti e indicazioni operative in merito all'attuazione delle riforme e degli investimenti inclusi nel PNRR, nonché all'esecuzione delle riconnesse funzioni di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione;

VISTA la circolare n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR, recante “PNRR – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano”;

VISTA la circolare n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR, recante “PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure”;

VISTA la circolare n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR, recante “PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 che ha istituito il Ministero dell'Ambiente e ne ha definito le funzioni e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 2 che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo allo stesso, tra l’altro, le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;

VISTO l’articolo 4 comma 1 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, , convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” che ha rinominato il Ministero della Transizione Ecologica in Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il D.P.C.M. del 30 ottobre 2023, n. 180, recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 7 dicembre 2023;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 12 gennaio 2024, n. 17, recante “Individuazione e definizione dei compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”;

CONSIDERATO che la Direzione generale programmi e incentivi finanziari (PIF) esercita le competenze di cui all’articolo 15 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n.128 e s.m.i. ed è articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale, le cui competenze sono individuate all’articolo 18 del sopra menzionato decreto ministeriale del 12 gennaio 2024;

VISTO il D.P.C.M del 31 maggio 2024 ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2024 al n. 2406, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore generale della Direzione PIF all’ing. Stefania Crotta;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 10 gennaio 2024, n. 4, con cui è stato adottato l’“Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’anno 2024 e per il triennio 2024-2026”;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 14 marzo 2024, n. 100, recante “Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per l’anno 2024”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 che stabilisce le norme sul procedimento amministrativo e s.m.i.;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

VISTA la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”, e in particolare: -

- il Titolo II, derubricato “Regimi di sostegno e strumenti di promozione”, che disciplina i regimi di sostegno applicati all’energia prodotta da fonti rinnovabili perseguendo nel contempo l’armonizzazione con gli strumenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

- gli articoli 13 e 14, recanti rispettivamente “Principi generali di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali” e “Criteri specifici di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE”;

VISTO il citato articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 199 del 2021, il quale prevede che con decreto del Ministro della transizione ecologica, in attuazione della misura Missione 2 *Rivoluzione verde e Transizione ecologica*, Componente 2 *Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile*, Investimento 1.1 “*Sviluppo del sistema agrivoltaico*”, sono definiti criteri e modalità per incentivare la realizzazione di impianti agrivoltaici attraverso la concessione di prestiti o contributi a fondo perduto, realizzati in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 che, attraverso l'implementazione di sistemi ibridi agricoltura-produzione energetica, non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura. Con il medesimo decreto sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui al Titolo II, Capo II del medesimo decreto legislativo;

VISTO l'art. 45-bis del richiamato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e ss.mm.ii. ai sensi del quale “*Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'espletamento di attività ad alto contenuto specialistico afferenti alla gestione degli interventi della Missione 2 del PNRR, può avvalersi del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), mediante la sottoscrizione di appositi accordi, fermo restando il mantenimento, in capo al medesimo Ministero, di ogni responsabilità in merito all'attuazione degli interventi stessi nonché delle attività da svolgere ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. Alle attività previste dal presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*”;

VISTO altresì l'articolo 2, comma 1, del predetto decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, con il quale è istituita, fino al 31 dicembre 2026, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una struttura di missione, denominata Struttura di missione PNRR, a cui è attribuito, tra l'altro, il ruolo di punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436 (nel seguito, D.M. 22 dicembre 2023 n. 436 o D.M.), ed in particolare:

- l'articolo 3, comma 1, che individua il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. quale “soggetto gestore” della misura in discorso;
- l'articolo 3, comma 2, secondo cui “*con specifico accordo, redatto e sottoscritto ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tra il Ministero e il GSE S.p.A. sono definiti i compiti dell'Amministrazione centrale e del soggetto gestore. Alla copertura dei costi connessi all'accordo di cui al primo periodo, sostenuti dal soggetto gestore si provvede mediante un corrispettivo richiesto ai soggetti ammessi alle agevolazioni secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*”;

VISTO il comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, il quale dispone che gli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, recante “Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 9 maggio 2024, n. 175, recante “Approvazione dei corrispettivi a carico dei beneficiari a copertura degli oneri gestionali e istruttori sostenuti dal GSE”;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 gennaio 2014, recante “Attuazione dell’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 12 febbraio 2014;

CONSIDERATO che la materia degli sbilanciamenti imputabili agli impianti da fonti rinnovabili è oggetto di regolazione dell’ARERA;

CONSIDERATO che la durata dell’incentivo riconosciuto alla produzione da fonti rinnovabili deve essere coerente con le disposizioni per l’ammortamento contabile degli impianti, di cui all’articolo 2426, comma 2, del Codice civile, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fiscale;

CONSIDERATI gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall’articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;

VISTO l’articolo 9, comma 4, del richiamato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, con la legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale stabilisce l’obbligo di conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, Ispettorato generale per il PNRR, dell’Organismo di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e l’EPPO a esercitare i diritti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);

VISTO l’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 che, in materia di comunicazione e informazione, prevede l’obbligo di indicare, nella documentazione progettuale, che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, mediante una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”, nonché di valorizzare l’emblema dell’Unione europea;

VISTA la nota prot. MITE n. 110376 del 12 settembre 2022 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell’Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria con riferimento allo schema del D.M. 22 dicembre 2023 n. 436;

CONSIDERATO l’esito della consultazione pubblica sulla misura per la concessione dei benefici previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 *Sviluppo Agrovoltaiico* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al fine di incentivare con contributi a fondo perduto fino al 40% la realizzazione di impianti agrivoltaici per contribuire al raggiungimento dei target nazionali in materia di energie rinnovabili e al contempo rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento energetico e migliorando le prestazioni climatiche-ambientali, avviata il 27 giugno 2022 sul sito istituzionale del Ministero della Transizione ecologica e terminata il 12 luglio 2022 e l’esito della consultazione avviata dal GSE in data 5 luglio 2023;

VISTA la decisione della Commissione europea C (2023) 7744 *final* del 10 novembre 2023 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto di cui al presente decreto, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il decreto del Capo dipartimento energia 16 maggio 2024, n. 233, recante "Approvazione regole operative DM Agrivoltaico" in attuazione dell'articolo 12, comma 1, del D.M. 22 dicembre 2023 n. 436;

VISTO il decreto del Capo dipartimento energia 31 maggio 2024, n. 251, recante "Approvazione aggiornamento regole operative e pubblicazione avvisi DM Agrivoltaico";

CONSIDERATO che in risposta all'Avviso Pubblico relativo alle procedure per l'accesso agli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico per Aste e Registri sono pervenute un totale di 643 domande e che, di queste, ne sono state ammesse a beneficio 540, per una potenza nominale complessiva per i progetti ammessi pari a 1.547.854 kW;

CONSIDERATI gli esiti del predetto Avviso Pubblico e, più precisamente, che per i Registri sono state respinte 76 domande, ne è stata annullata 1e ne sono state ammesse 270, per una potenza nominale ammessa pari a 178.774 kW e per un totale di contributo PNRR concedibile pari a euro 101.138.302,98;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e, in particolare, l'articolo 7, comma 4, che disciplina la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune escludendo l'applicazione del Codice al ricorrere delle condizioni stabilite nella disposizione;

VISTO l'Accordo sottoscritto dalla Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Gestore dei Servizi energetici - GSE S.p.A. per la realizzazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 *Sviluppo agro-voltaico* del PNRR, acquisito il 13 settembre 2024 al protocollo n. 10, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 12/11/2024 al n. 3904;

CONSIDERATO che il GSE, in esecuzione del predetto Accordo, ha provveduto a definire, nel limite delle risorse finanziarie disponibili e delle soglie stabilite dalla pertinente disciplina sugli aiuti di Stato, nonché nel rispetto dei criteri riallocativi della potenza, la proposta di graduatoria recante gli elenchi degli impianti ammessi in posizione tale da rientrare nel limite delle risorse finanziarie disponibili, comprensivi dei codici CUP e degli impianti non ammessi;

CONSIDERATO che tale proposta di graduatoria è stata trasmessa dal GSE al Ministero con nota GSE n. P20240063413 in data 29 novembre 2024 e acquisita al protocollo MASE n. 219463 di pari data;

ACQUISITI i riferimenti CUP di ciascun progetto ammesso al finanziamento;

CONSIDERATO che, anche in base a quanto specificato dalle "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti" allegate alla Circolare MEF-RGS n. 21 del 14 ottobre 2021, una volta formalizzato il finanziamento, è necessario perfezionare il relativo atto di concessione delle risorse con un atto d'obbligo sottoscritto dai Soggetti attuatori, con cui l'Amministrazione centrale titolare di intervento informa questi ultimi in merito agli obblighi derivanti dall'inclusione dei relativi progetti nel PNRR e con il quale i Soggetti attuatori dichiarano di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni correlate alla realizzazione dei relativi progetti a valere sulle risorse dell'Investimento.

VISTA la nota prot. n. 219798 del 30.11.2024 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria.

TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO

DECRETA

Articolo 1

1. È approvata la graduatoria dell'Avviso pubblico per l'iscrizione ai registri previsti dal DM 22 dicembre 2023, n. 436, pubblicato con Decreto del Direttore del Dipartimento Energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 251 del 31.05.2024.
2. La graduatoria di cui al comma 1 è formata da n. 3 tabelle allegate al presente decreto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
3. L'elenco di cui alla tabella A individua i progetti ammessi a finanziamento per un totale di contributo PNRR concedibile pari a euro 101.138.302,98 corrispondente ad una potenza nominale di 178.774 kW.
4. L'elenco di cui alla tabella B individua i progetti non ammissibili, per i quali i soggetti richiedenti riceveranno apposita comunicazione contenente le cause di esclusione.
5. L'elenco di cui alla tabella D individua i progetti oggetto di rinuncia presentata dal soggetto richiedente successivamente alla chiusura del periodo di presentazione delle richieste ed entro la data di pubblicazione della graduatoria.

Articolo 2

1. Per i progetti di cui all'Allegato 1, la Direzione Generale GEFIM procede, in via preliminare e prodromica all'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al successivo comma 2, alle verifiche preliminari circa l'assenza di conflitto di interessi e situazioni di doppio finanziamento di cui alla circolare prot. n. 62711 del 19 maggio 2022 del Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR presso il MASE.
2. All'esito dei controlli di cui al comma 1 del presente articolo, della registrazione degli aiuti individuali su RNA e della generazione dei codici COR da parte del GSE, la DGPIF procede all'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni ai sensi della sezione 10 dell'Avviso.
3. Il provvedimento di concessione dell'agevolazione di cui al comma 2 è trasmesso a cura della DGPIF a ciascun beneficiario all'indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione alle procedure di selezione delle iniziative.
4. Il provvedimento di cui al comma 2 contiene il modello di atto d'obbligo che dovrà essere sottoscritto dai Soggetti attuatori per l'assunzione degli obblighi e degli adempimenti connessi alla concessione dei contributi, all'attuazione dei relativi progetti a valere sul PNRR e all'applicazione della normativa richiamata nelle premesse.

Articolo 3

1. Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e tale pubblicazione deve ritenersi valida come notifica per i Soggetti attuatori.

Articolo 4

1. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1199 nel termine rispettivamente di giorni 60 e 120 dalla data in cui risulta che l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Stefania Crotta

*Documento sottoscritto con firme digitali ai sensi del
D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche*